REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

UNICA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Convenzione quadro per lo svolgimento delle attività formative dell'Università degli Studi di Cagliari presso le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale

tra

Regione Autonoma della Sardegna, con sede in Cagliari, Viale Trento n. 69, C.F. 80002870923, nella persona del Presidente On. Alessandra Todde, nata a Nuoro il 6.2.1969, in seguito denominata "RAS",

e

Università degli Studi di Cagliari, con sede in Cagliari, via Università, 40, C.F. 80019600925, nella persona del Magnifico Rettore prof. Francesco Mola, nato a Napoli il 22.12.1961, in seguito denominata "Università";

Premesso che

- con delibera della Giunta Regionale n. 34/3 del 12 luglio 2017 è stato approvato il Protocollo d'intesa tra le Università degli Studi di Cagliari e Sassari, le rispettive AOU e la RAS, accordo finalizzato a promuovere e disciplinare l'integrazione dell'attività assistenziale, formativa e di ricerca;
- con il citato Protocollo la RAS si impegna ad attuare una programmazione concertata, tenendo conto della programmazione delle attività assistenziali nelle Aziende di riferimento, nonché della programmazione delle attività di didattica e di ricerca nelle Facoltà di Medicina e Chirurgia;
- l'Università e la RAS esprimono il massimo interesse alla collaborazione per la migliore preparazione tecnico-scientifica degli studenti e dei laureati, con particolare riferimento alle attività che riguardano il Servizio Sanitario Regionale;
- la sede istituzionale di riferimento dell'attività tecnico professionalizzante e assistenziale è l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari ed i reparti a direzione universitaria delle altre Aziende Sanitarie del Sistema Sanitario Regionale;
- con specifico riferimento ai tirocini dei corsi di laurea di area sanitaria e dell'attività dei medici in formazione specialistica, qualora le necessità formative di didattica e di ricerca non possano essere soddisfatte in ambito dell'organizzazione dell'AOU di Cagliari, l'Università individuerà, in coerenza con il contesto programmatorio regionale e con appositi accordi convenzionali, altre Strutture pubbliche o private presso cui hanno sede specifiche ed essenziali attività per la funzione didattica, di ricerca ed assistenza, previa verifica dei requisiti da parte della Facoltà di Medicina e Chirurgia;
- l'Università, sulla base di quanto previsto dal citato Protocollo d'Intesa con la RAS, concorre all'elaborazione degli atti di programmazione sanitaria regionale in relazione agli aspetti concernenti le strutture e le attività assistenziali necessarie per lo svolgimento

delle attività di didattica e di ricerca ed in conformità al D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 e ss.mm.i.;

- il Sistema Sanitario Regionale, con le sue articolazioni ospedaliere e territoriali di diagnosi, cura e prevenzione, è già parte costitutiva dei Corsi di Laurea nelle Professioni Sanitarie non mediche, potendo l'attività didattica essere svolta da personale ospedaliero nella misura massima prevista dai decreti attuativi; inoltre, le Scuole di Specializzazione prevedono la creazione di un network territoriale con misure predefinite del rapporto tra offerta formativa teorico-pratica da effettuarsi presso la AOU di Cagliari e quella presso le strutture del SSR;
- il Protocollo d'Intesa più volte citato e la presente Convenzione Quadro definiscono le regole generali di collaborazione nelle attività di tirocinio, nei percorsi di specializzazione e di formazione *post lauream*, rinviando gli aspetti di dettaglio agli allegati al presente Accordo quadro e agli accordi con le singole Aziende Ospedaliere, così come previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e dal decreto legge n. 68 del 4 febbraio 2015 sul Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria.

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 – Oggetto

1. Le premesse sono parte integrante della presente Convenzione.

2. La Convenzione quadro disciplina la collaborazione tra Università degli Studi di Cagliari e la RAS nell'espletamento delle attività formative presso i diversi Enti del Servizio Sanitario Regionale, a favore di:

a) studenti iscritti ai corsi di laurea dell'Ateneo, anche di futura istituzione, comprensivi delle Lauree a ciclo unico, Magistrali e Triennali;
b) medici in formazione specialistica, le cui scuole hanno sede amministrativa presso l'Università di Cagliari e, per quanto applicabile, delle scuole di specializzazione con sede amministrativa presso altro Ateneo;
c) specializzandi non medici di area sanitaria, le cui scuole hanno sede amministrativa presso l'Università di Cagliari e, per quanto applicabile, delle scuole di specializzazione con sede amministrativa presso altro Ateneo;
d) dottorandi di ricerca, studenti di master universitari, borsisti, contrattisti di ricerca e altri soggetti titolari di incarichi di supporto all'attività di ricerca.

Art. 2 – Programmazione dell'attività formativa

1. La RAS, anche tramite le Aziende Sanitarie, sulla base degli obiettivi del Piano Sanitario Regionale, si impegna a modulare l'organizzazione interna in funzione della programmazione effettuata, anche sulla base dell'offerta formativa dell'Università,

contribuendo al bilanciamento e all'integrazione tra esigenze formative e attività assistenziali.

2. L'Università si obbliga a comunicare periodicamente alla RAS, in tempo utile, la propria offerta formativa e il relativo fabbisogno, per consentire una pianificazione efficace dell'attività da parte delle Aziende Sanitarie del SSR.

Art. 3 – Salute e sicurezza, sorveglianza sanitaria e idoneità alla mansione

1. L'Università impartisce la formazione prevista dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.i nei confronti di tutti i soggetti di cui all'art. 1 della presente Convenzione, alla quale si integra la formazione in materia di radioprotezione, ai sensi dell'art. 111, c. 6 del D.Lgs. 31 luglio 2020. n. 101.
2. La RAS, tramite le proprie Aziende sanitarie:
   a) svolge una propria valutazione sul livello di rischio al quale il soggetto ospitato è esposto, e si impegna a integrare la formazione impartita dall'Università allorquando il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) dell'Azienda Sanitaria ospitante ravvisi che tale soggetto è concretamente esposto a rischi diversi rispetto a quelli su cui ha ricevuto la formazione;
   b) fornisce le informazioni di cui all'art. 36 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.i ed effettua l'addestramento di cui all'art. 37 del medesimo Decreto Legislativo nei confronti dei soggetti ospitati.
3. L'Università assolve gli obblighi previsti dall'art. 41 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.i per quanto concerne l'idoneità alla mansione specifica dei soggetti di cui all'art. 1, lett. a), c) e d) della presente Convenzione, in collaborazione e coordinamento, ove necessario, con la struttura ospitante.
4. La RAS, tramite le proprie Aziende sanitarie, ove ritenuto necessario dal RSPP e dal medico competente della struttura ospitante, sottopone i soggetti di cui al comma precedente a ulteriori visite mediche di idoneità alla mansione specifica, in relazione ai rischi presenti nell'unità operativa frequentata, operando in coordinamento informativo con l'Università.
5. La RAS, tramite l'Azienda sanitaria presso cui ha sede la scuola di specializzazione, assolve gli obblighi previsti dall'art. 41 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.i per quanto concerne l'idoneità alla mansione specifica dei soggetti di cui all'art. 1, lett. b), della presente Convenzione, nonché gli obblighi previsti dagli artt. 135, "Visita medica preventiva", e 136, "Visite mediche periodiche e straordinarie", del D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101 e ss.mm.i per quanto concerne il rischio da radiazioni ionizzanti.
6. La RAS, inoltre, qualora non esistano accordi diversi, assicura a tutti i soggetti di cui all'art. 1 della presente Convenzione la fornitura di camici e opportuni DPI per lo svolgimento delle attività presso le Aziende Sanitarie.

Art. 4 – Radioprotezione

1. Nei confronti dei soggetti di cui all'art. 1, lett. a) c) e d) della Presente Convenzione, l'Università:
   a) assolve gli obblighi di classificazione dei lavoratori di cui all'art. 133 del D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101 ai fini della radioprotezione e della sorveglianza fisica;
   b) fornisce, ove necessario, i mezzi di sorveglianza dosimetrica in relazione ai rischi cui sono esposti e ne garantisce lo stato di efficienza e la manutenzione.
2. La RAS, tramite le proprie strutture sanitarie, dà attuazione ad ogni altra misura di protezione e di controllo prevista dal D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101 nei confronti dei soggetti di cui all'art. 1, lett. a) c) e d).
3. La RAS, tramite le proprie strutture sanitarie, assolve gli obblighi di cui al D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101 e ss.mm.i nei confronti soggetti di cui all'art. 1, lett. b). In particolare, le strutture provvedono alla valutazione del rischio, alla classificazione dei soggetti esposti a radiazioni ionizzanti e alle visite di idoneità, e forniscono ai soggetti indicati, ove necessario, i mezzi di sorveglianza dosimetrica in relazione ai rischi cui sono esposti e ne garantiscono lo stato di efficienza e la manutenzione.
4. La RAS assicura altresì a tutti i soggetti di cui all'art. 1 della presente Convenzione la fornitura di opportuni DPI per lo svolgimento delle attività a rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti.
5. Le parti si impegnano, tramite i rispettivi Servizi di Fisica Sanitaria e Radioprotezione (dell'Università e della singola struttura ospedaliera competente) a coordinarsi per la corretta gestione dei rischi da radiazioni ionizzanti.

Art. 5 – Coperture assicurative

1. L'Università assicura i soggetti di cui all'art. 1, lett. a), c) e d) per:
   a) responsabilità civile verso terzi;
   b) infortuni.

   Limitatamente agli studenti, la copertura assicurativa INAIL è garantita mediante "gestione per conto dello Stato" ai sensi degli artt. 127 e 190 T.U. n. 1124/1965 e D.M. 10 dicembre 1985.
2. La RAS, per i soggetti di cui all'art. 1, lett. b), garantisce:
   a) copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi e infortuni connessi all'attività assistenziale, alle stesse condizioni previste per il personale strutturato;
   b) l'invio tempestivo della denuncia INAIL in caso di infortunio o malattia professionale;
   c) l'immediata comunicazione dell'evento alla Direzione del Personale dell'Università.
3. In caso di infortunio o di danno a terzi durante lo svolgimento del tirocinio o della formazione specialistica, il Soggetto ospitante si impegna a segnalare tempestivamente l'evento all'Università di Cagliari, secondo i termini previsti dalla normativa vigente.

Art. 6 – Strutture e servizi di supporto

1. La RAS, anche tramite le Aziende Sanitarie, mette a disposizione:
   a) le proprie strutture ospedaliere e territoriali, e il personale necessario per l'attività di formazione;
   b) l'accesso alla mensa aziendale a tutti i soggetti di cui all'art. 1 della presente Convenzione, garantendo, limitatamente agli specializzandi, le stesse condizioni e agevolazioni previste per il personale dipendente.

Art. 7 – Neutralità finanziaria

Nessun onere economico derivante dalla presente Convenzione grava:

a) sull'Università, per l'utilizzo delle strutture e del personale fornito dal SSR;
b) sulla RAS, per le attività di tutoraggio svolte dal personale strutturato del SSR, che dovranno essere svolte nell'orario di servizio.

Art. 8 – Trattamento dei dati personali

1. Le parti provvedono al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione, in conformità al disposto del D.Lgs. n. 196/2003 ed alle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679.
2. Titolari del trattamento sono rispettivamente le parti come in epigrafe indicate e domiciliate.
3. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con modalità informatizzata esclusivamente da parte di personale autorizzato al trattamento da ciascun Titolare.
4. I dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici in esecuzione di obblighi legge e/o di un provvedimento dell'Autorità di Pubblica Sicurezza e/o Giudiziaria. I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi extra Ue.
5. Il conferimento dei dati personali è indispensabile ai fini della conclusione ed esecuzione della presente convenzione e il mancato conferimento preclude la conclusione della stessa.
6. I dati saranno conservati per il periodo necessario alla stipulazione ed esecuzione della presente convenzione e sino all'espletamento di tutti gli adempimenti di legge. In ogni caso saranno conservati per il tempo stabilito per gli obblighi di archiviazione previsti dalla normativa vigente.
7. Le parti dichiarano di garantirsi reciprocamente nonché agli interessati i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR e, in particolare, il diritto di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione dei dati, nonché il diritto di opporsi al trattamento, secondo le modalità e i limiti previsti dal GDPR. Resta salvo il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del GDPR.

Art. 9 – Durata rinnovo e modifiche

1. La presente Convenzione ha durata quinquennale, decorrente dalla data della sua sottoscrizione.
2. Alla prima scadenza, la Convenzione si intende tacitamente rinnovata per ulteriori cinque anni, salvo disdetta scritta da inviarsi con almeno sei mesi di preavviso tramite PEC.
3. Eventuali modifiche e integrazioni possono essere proposte da ciascuna Parte, in qualsiasi momento, e avranno efficacia previo accordo scritto.

Art. 11 – Accordi tipo

1. Alla Convenzione sono allegati due Accordi tipo che contengono la disciplina di dettaglio dei percorsi formativi di cui all'art. 1, rispettivamente relativi ai periodi di tirocinio e di specializzazione.
2. L'Università e la RAS prevedono di aggiornare periodicamente l'elenco e il contenuto degli Accordi tipo allegati alla Convenzione.
3. Gli Accordi tipo fanno parte integrante della Convenzione e sono recepiti dalle Aziende Ospedaliere e dagli Enti del SSR.

Art. 12 – Registrazione e imposta di bollo

1. Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, dell'allegato 1, parte II "Atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso", del D.P.R. n. 131/1986 e ss.mm.i, a cura e spese del richiedente.
2. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Cagliari, ai sensi del'art. 15 del D.P.R. 642/1972, come da autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – direzione Provinciale di Cagliari – Ufficio Territoriale di Cagliari, prot. n. 71777 del 11/05/2011.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

Il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna
Assessore dell'Igiene e Sanità Pubblica e dell'Assistenza Sociale della Regione Sardegna
Dott.ssa Alessandra Todde
Sottoscritto con firma digitale
Alessandra Todde
25.09.2026
12:24:44
GMT+02:00

Il Rettore dell'Università degli Studi di Cagliari
Prof. Francesco Mola
Sottoscritto con firma digitale
Firmato digitalmente da Francesco Mola
Data: 28.09.2026 12:40:33 CEST